



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI
POLIZIA PROVINCIALE**

I SINGOLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO SONO STATI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 155 DEL 2/10/2003

IL REGOLAMENTO COMPLESSIVAMENTE E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 156 DEL 3/10/2003

IL REGOLAMENTO E' DIVENUTO ESECUTIVO L'11 NOVEMBRE 2003 A SEGUITO DELLA SUA PUBBLICAZIONE PER GIORNI QUINDICI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 26/10/2003 AL 10/11/2003

TESTO COORDINATO con le modificazioni apportate con la Deliberazione n. 36 del 29/12/2022 dell'ASSEMBLEA nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 1 LA POLIZIA PROVINCIALE

- La Polizia Provinciale costituisce il complesso dell'attività di vigilanza relativa alle funzioni di Polizia Locale che sono espletate dagli organi istituzionali della Provincia nell'ambito del proprio territorio. L'attività della Polizia Provinciale è diretta al controllo e all'accertamento delle violazioni amministrative e penali di competenza della Provincia ed è finalizzata all'applicazione delle misure amministrative di prevenzione e repressione a protezione dell'ambiente, del territorio, della comunità iblea e delle sue Istituzioni.

ART.2 FINALITA' DELLA POLIZIA PROVINCIALE *(Approvato con il parere contrario del Dirigente del Settore Personale)*

- La Polizia Provinciale è istituita ai sensi della L.65/86 e della L.R. 17/90 come settore denominato Polizia Provinciale in modifica della pianta organica, approvata con delibera consiliare n. 189 del 21.12 95 ed espleta i seguenti Servizi di Polizia Provinciale:
 1. Servizio di vigilanza ittica- consistente principalmente nel controllo delle acque interne, nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sulla pesca;
 2. Servizio di vigilanza venatoria- consistente principalmente nel controllo del territorio provinciale, nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sulla caccia;
 3. Servizio di vigilanza ambientale- consistente principalmente nel controllo del territorio provinciale, nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sull'ambiente, con particolare riguardo ai rifiuti e all'inquinamento del terreno, delle acque e dell'atmosfera.
 4. Servizio di vigilanza stradale- consistente principalmente nel controllo della rete stradale provinciale e delle sue pertinenze e nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni alle norme sul codice della strada nell'ambito del territorio provinciale.
 5. Servizio di vigilanza istituzionale-consistente principalmente nel controllo della sede istituzionale della Provincia; al servizio di vigilanza durante le sedute del Consiglio Provinciale e degli Organi Istituzionali nelle ipotesi di necessità e nella scorta al gonfalone provinciale; oltre ai vari servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate.

ART. 3 COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

- La Polizia Provinciale esercita, nell'ambito del territorio provinciale, i seguenti compiti:
 1. Vigilanza sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia Provinciale, delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie sopra specificate;
 2. Espletamento di incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni;
 3. Prestazione opera di soccorso in occasione di disastri e calamità naturali, nonché di privati infortuni;
 4. Prestazione di servizi d'ordine e di vigilanza connessi alle attività istituzionali della Provincia.

ART.4 (1)
STRUTTURA DEL SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

- La Polizia Provinciale è costituita dalle seguenti figure professionali:
 - a) Comandante (posizione dirigenziale)
 - b) Ufficiali (area dei funzionari)
 - c) Agenti (area degli istruttori)
 - d) Ausiliari (area degli operatori esperti)
- Alla Polizia Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative di profili amministrativi in numero e qualifiche congrue all'esigenza ed agli obiettivi programmatici.
- La Polizia Provinciale, qualora non costituisca settore (struttura di massima dimensione dell'Ente) a se stante, deve almeno costituire unità organizzativa autonoma, non subalterna ad altra. Il dirigente preposto al Settore è anche Comandante della Polizia Provinciale.

1) Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 36 del 29/12/2022 dell'Assemblea del L.C.C.

ART. 5
FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

- Gli agenti di Polizia provinciale, nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa, nei limiti delle loro attribuzioni e del loro stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
 - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.P.
 - b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57. C.P.P.
 - c) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 27 L.11.2.92, n.157.
- Il Comandante della Polizia Provinciale, i Funzionari e gli Ispettori di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
- Gli appartenenti alla Polizia Provinciale devono essere fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del servizio. Tale idoneità dovrà essere comprovata da apposito certificato medico.

ART.6
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- L'attività di polizia si svolge nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa con i mezzi in dotazione e nell'arco di 24 ore.
- Le operazioni esterne al territorio, d'iniziativa dei singoli, sono consentite solo in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
- Al fine di garantire economicità ed efficienza, le operazioni esterne al territorio di appartenenza sono, altresì, ammesse per ragioni di collegamento, allorquando, per raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra provincia, si usufruisca del percorso più breve, anche oltrepassando i confini territoriali della provincia di appartenenza.
- Allo scopo di svolgere il servizio puntualmente ed efficacemente il territorio provinciale può essere suddiviso in più zone operative geograficamente delimitate.
- Con specifico ordine di servizio gli agenti provinciali, almeno in coppia, svolgono la loro attività nella zona o nelle zone loro assegnate, fermo restando che la sede di servizio degli operatori della Polizia provinciale è l'intero territorio provinciale. Eventuali cambi di zone non possono avere luogo senza la preventiva autorizzazione del Comando, a meno di conclamate e motivate esigenze di servizio.
- Il Comandante può, per esigenze legate a necessità particolari o a incombenze urgenti, disporre che una o più pattuglie prestino servizio in zone diverse da quelle ufficialmente assegnate anche oltre gli orari previsti.
- Il servizio è predisposto dall'Ufficio comando con moduli prestampati con turnazione settimanale e in modo da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

- Il Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare della struttura nonché la formazione professionale, l'addestramento ed il perfezionamento degli agenti provinciali.
- Il Comandante del servizio di Polizia Provinciale è responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio ed informa gli stessi costantemente e tempestivamente sull'andamento di tutti i servizi e le funzioni che gli sono attribuite.
- E' responsabile, in linea generale, dell'andamento dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione della Polizia Provinciale.
- Emette ordini di servizio nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dispone servizi ispettivi al fine di controllare il regolare adempimento, da parte degli operatori di polizia, delle direttive impartite e delle modalità di espletamento dei vari servizi.
- Provvede, nei casi di emergenza, agli interventi necessari, con i mezzi a sua disposizione, segnalando, appena possibile, le iniziative adottate al Presidente della Provincia.
- Presenta alla Provincia eventuali proposte atte a migliorare l'attività e i servizi provinciali.
- Coordina l'attività amministrativa degli uffici del Comando, controlla la regolare tenuta dei registri dei vari servizi e sovrintende all'attività dell'ufficio verbali.
- Svolge le funzioni amministrative di gestione assegnate dalla legge al Dirigente.
- Nel caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dall'addetto con qualifica più elevata presente in servizio, e a parità di qualifica e servizio dal più anziano di età.

ART. 8 ATTRIBUZIONE DEI FUNZIONARI, ISPETTORI E AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE

- I compiti e le attribuzioni dei funzionari, ispettori ed agenti di polizia provinciale sono disciplinati dalle norme generali in materia di polizia locale applicabile alle Province e dalle norme contrattuali di categoria.

ART. 9 DIVIETI

- A tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale è fatto divieto di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione e di divulgare notizie e/o informazioni riguardanti il servizio.
- E', altresì, vietato occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio e di accettare o chiedere, a qualsiasi titolo, compensi, regalie o prestazioni gratuite da privati o da Enti.
- E' vietato, ancora, rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative all'attività di servizio senza preventiva ed esplicita autorizzazione del comandante.

ART. 10 RISPETTO DELLA GERARCHIA

- Tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici.
- Qualora l'interessato ritenga l'ordine contrario alle norme di servizio, può chiedere che l'ordine stesso venga reiterato per iscritto, dopo di che è tenuto ad eseguirlo comunque, salvo che esso non sia vietato dalla legge: in tal caso non è tenuto ad eseguirlo e deve comunicare l'accaduto al Presidente della Provincia.

ART.11 UNIFORME

- Tutti gli appartenenti alla Polizia provinciale, devono indossare sempre, quando sono in servizio, l'uniforme fornita dalla provincia con i simboli ed i distintivi di grado previsti dalla normativa regionale vigente in materia di polizia locale. *L'uniforme dell'Ausiliario di Polizia Provinciale indicherà tale qualità.*(2) Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzata dal Comandante, o da chi ne fa le veci, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili.
- E' assolutamente vietato apportare modifiche, anche minime, all'uniforme così come fissata, o indossare parti di vestiario o altri indumenti non previsti.
- E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione. Gli agenti provinciali devono curare la pulizia della loro uniforme e indossarla con decoro.
- La fornitura dell'uniforme, degli accessori e dell'equipaggiamento è a totale carico della provincia.
- La provincia provvederà a rinnovare i singoli capi di vestiario nei modi e alle scadenze indicate nella tabella I allegata al D.A. dell'8.11.1996 relativo al vestiario e all'equipaggiamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
- I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento di servizio, devono essere tenuti con la massima cura. Eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza o a incuria daranno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza in servizio.
- I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento, che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari saranno immediatamente sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie.

1) *Periodo aggiunto dalla Deliberazione n. 36 del 29/12/2022 dell'Assemblea del L.C.C.*

ART. 12 ORARIO DI SERVIZIO

- Gli agenti provinciali prestano servizio in turni giornalieri di sei ore in ottemperanza alle determinazioni della provincia e in conformità alle norme fissate dalle contrattazioni nazionali.
- Le variazioni dell'orario di lavoro dovranno essere richieste al superiore gerarchico almeno un giorno prima e per iscritto.
- Qualsiasi motivo che costringa ad assentarsi dal lavoro deve essere comunicato tempestivamente al superiore gerarchico, salvo i casi di forza maggiore.

ART.13 FESTA DEL CORPO

- Il giorno 29 Settembre è dichiarato festa della Polizia provinciale.
- Tale data è solennizzata con apposita cerimonia.
- Protettore del Corpo viene scelto San Michele Arcangelo.

ART. 14 TESSERA DI RICONOSCIMENTO, PLACCA E DISTINTIVO MATRICOLA

- Gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono muniti di tessera di riconoscimento, firmata dal Presidente della Provincia e recante fotografia, dati anagrafici e qualifiche rivestite, e di una placca smaltata recante lo stemma della provincia e il numero di matricola. Tesserino e placca dovranno sempre essere portati personalmente ed esibiti tutte le volte in cui dovesse essere necessario qualificarsi. Sono, altresì, muniti di un distintivo di servizio, recante lo stemma

della provincia e il numero di matricola, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

- Ogni assegnatario è personalmente responsabile della diligente conservazione della tessera di riconoscimento, della placca e del distintivo di servizio.
- La tessera, la placca, il distintivo e i fregi dovranno essere immediatamente riconsegnati agli uffici del Comando all'atto della cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente.

ART. 15

USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

- I mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale devono essere usati solo per motivi di servizio.
- Ogni automezzo è dotato di apposito libretto di servizio nel quale sono giornalmente annotati itinerari, percorrenze chilometriche, orari di partenza e di arrivo, rifornimenti di carburanti e operazioni di manutenzione e di riparazione.
- E' vietato trasportare sugli automezzi di servizio persone estranee alla Polizia, tranne che nei casi di specifica e motivata necessità e solo a seguito di autorizzazione scritta del Comandante. Si prescinde dall'autorizzazione scritta solo in casi di particolare emergenza o per effettive necessità di soccorso.
- Tutti i lavori di manutenzione, sostituzione o riparazione devono essere segnalati al diretto superiore gerarchico, che curerà la loro esecuzione.

ART. 16

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

- In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 145/87 l'arma da difesa personale in dotazione agli addetti con la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola.
- Per lo svolgimento dei compiti di cui alla L157/97 (Caccia) gli agenti provinciali utilizzano, durante il servizio, le seguenti armi da caccia, giusta artt. 13 e 27:
 - Fucile a canna ad anima liscia cal. 12;
 - Fucile con proiettili a narcotico.

ART. 17

ASSEGNAZIONE ARMI E MUNIZIONAMENTO

- L'arma di servizio, sarà assegnata, dal Dirigente responsabile del Settore e previo formale provvedimento, soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni psico-fisiche idonee all'uso dell'arma, che hanno superato gli esami psico-fisici e le prove attitudinali di tiro così come esplicitate dal DMI ri.145 del 4.03.87.
- L'assegnazione delle armi e il loro uso saranno stabiliti con appositi regolamenti contenenti le norme specifiche per l'uso, la conservazione, la manutenzione e il porto dell'arma stessa.
- L'affidamento dell'arma al singolo agente per l'espletamento dei vari servizi sarà autorizzato dal Comandante.

ART. 18

APPARATI RICETRASMITTENTI

- Gli apparati ricetrasmittenti in dotazione alle autovetture o ai singoli agenti devono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio con la massima cura ed esclusivamente da parte del personale addetto.
- Per particolari esigenze di servizio il Comandante, o il suo sostituto, potrà autorizzare

- l'utilizzo temporaneo di apparati ricetrasmittenti diversi da quelli abituali.
- Gli agenti assegnatari degli apparecchi rispondono personalmente degli stessi in caso di violazione agli obblighi della concessione e, comunque, per fatti connessi all'uso improprio degli apparati, compreso il caso di denuncia per uso in trasmissione di linguaggio contrario alla pubblica decenza o contenente frasi o parole ingiuriose, scurrili o denigratorie a chiunque riferite.

ART. 19
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

- La Provincia organizza periodicamente corsi di formazione professionali e di aggiornamento per gli appartenenti alla polizia provinciale al fine di raggiungere una migliore efficienza dei vari servizi e una più funzionale struttura organizzativa.
- La Provincia favorisce, altresì, la partecipazione degli appartenenti alla polizia provinciale ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da Istituti o Enti specializzati in materie ed argomenti che siano reputati di particolare interesse.
- La frequenza dei corsi è obbligatoria e si considera, a tutti gli effetti, come servizio attivo.

ART. 20
NORME DISCIPLINARI

- L'inosservanza delle norme del presente regolamento da parte degli appartenenti alla Polizia Provinciale comporta l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare ai sensi delle norme vigenti da parte del Comandante al quale chiunque può segnalare l'inosservanza.

ART.21
NORMA TRANSITORIA

- Gli ispettori stradali, gli ispettori ittico-venatorio attualmente in servizio acquisteranno per effetto del presente Regolamento il profilo di ispettori di Polizia Provinciale.
- Gli agenti ittico-venatorio attualmente in servizio acquisteranno il profilo di agenti di Polizia Provinciale.

ART.22
RINVIO

- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, se compatibili le norme nazionali e regionali in materia di polizia locale.